

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. RIZZO SALVATORE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. BORTOLAZZI LUCA
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA BELLORIO JESSICA
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT. MENEGOI CARLO
DOTTORE COMMERCIALISTA

Agenti e rappresentanti: ritenuta “ridotta”

*Entro il **31 dicembre 2025** gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono richiedere al proprio committente, preponente o mandante, l'applicazione della ritenuta in misura “ridotta”.*



Di cosa parliamo

- Entro il **31 dicembre 2025** gli agenti ed i rappresentanti di commercio, che si avvalgono dell'opera di **dipendenti** o di **terzi in via continuativa**, possono richiedere al proprio committente, preponente o mandante l'applicazione della **ritenuta in misura ridotta** sulle **provvigioni del 2026**.
- In questo modo, la ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Ires che viene applicata dal committente, preponente o mandante, sarà nella misura del **23% sul 20% delle provvigioni**, in luogo del 50%.



Cosa fare

- Per poter beneficiare della riduzione della ritenuta sulle provvigioni, l'agente o rappresentante, entro il **31 dicembre 2025**, deve spedire al committente, preponente o mandatario un'apposita **dichiarazione** a mezzo **raccomandata con avviso di ricevimento** o **posta elettronica certificata**.
- Sulla dichiarazione, predisposta in **carta semplice**, occorre riportare:
 - ✓ i **dati identificativi** del dichiarante;
 - ✓ l'attestazione di **avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi**;
 - ✓ la **data**;
 - ✓ la **sottoscrittura** del dichiarante.
- Detto termine ordinario viene **derogato** nel caso di **rapporti continuativi**, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:
 - ✓ per i nuovi contratti di commissione, agenzia entro 15 giorni dalla stipula;
 - ✓ in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti) entro 15 giorni dall'evento;
 - ✓ per le operazioni occasionali entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione.



Ricorda

- La **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2014** evidenzia che la dichiarazione conserva validità al fine

dell'applicazione della ritenuta ridotta anche oltre l'anno a cui si riferisce, in particolare **fino alla perdita dei requisiti** sopra descritti.



Attenzione

- Si ricorda che, in presenza di **dichiarazione non veritiera** o di **mancata comunicazione del venir meno dei requisiti** per l'applicazione dell'aliquota ridotta, è applicabile una **sanzione da 250 a 2.000 euro**.

- Non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni di seguito elencate:
 - provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo;
 - provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
 - provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
 - provvigioni percepite dalle aziende e istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
 - provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
 - provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame.



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.